



ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Carpegna – Provincia di Pesaro Urbino

DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLE CATTURE

Premessa

Il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo denominato *Modalità e tecniche per i chiusini di cattura* del "Protocollo operativo per l'attuazione dei piani di controllo del cinghiale nel parco del Sasso Simone e Simoncello" contiene le modalità per le operazioni di prelievo selettivo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) effettuate tramite cattura.

Le catture nell'area del Parco, vengono effettuate tramite apposite trappole denominate ai sensi del presente disciplinare "chiusini di cattura".

I chiusini di cattura dovranno essere realizzati mediante pannelli modulari in ferro con rete elettrosaldata del tipo utilizzato in carpenteria di maglia 10X10 cm. La parte interna dei chiusini dovrà essere rivestita con materiali vegetali al fine di ridurre al minimo la possibilità che gli animali catturati si provochino ferite nel tentativo di uscire dalla struttura. Dovranno essere muniti di sistema di chiusura attivabile dagli stessi animali.

Art. 1

1. I chiusini sono di proprietà dell'Ente che li affida in gestione al personale autorizzato e ai coadiutori del distretto.
2. L'Ente fornirà al personale incaricato della gestione apposito registro dell'unità di cattura che dovrà essere tenuto aggiornato con annotazione delle date e orari di foraggiamento, innesco, cattura e abbattimento.
3. Il personale autorizzato opera in conformità alle prescrizioni ed al calendario programmatico delle attività predisposto dall'Ente.
4. Per ogni chiusino l'Ente nomina un Responsabile che funge da unico riferimento per quanto attiene alle attività e problematiche inerenti l'impiego del chiusino stesso.
5. Il personale autorizzato deve provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura.
6. Il personale autorizzato deve predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità prescritte dal disciplinare.
7. La scelta del sito idoneo per la collocazione del chiusino deve essere preventivamente concordato con il personale di vigilanza.
8. Per la collocazione dei chiusini dovrà essere comunque acquisita autorizzazione scritta da parte del proprietario/conducente del terreno.
9. Ogni chiusino di cattura verrà registrato mediante affissione di una targa del Parco contenente un numero inamovibile di identificazione.

Art. 2

1. Dopo l'installazione si dovrà provvedere al foraggiamento degli animali mediante mais in granella o altre fonti trofiche particolarmente appetite dal cinghiale, lungo le direttrici principali che conducono alla struttura;

dovranno essere effettuati controlli giornalieri per verificare l'utilizzo della pastura da parte degli animali e via via dovrà essere ridotta la quantità di cibo all'esterno e aumentata quella all'interno della struttura.

2. L'attivazione del meccanismo di chiusura dovrà avvenire solo dopo la verifica costante della frequentazione della struttura per alcuni giorni.
3. Il Responsabile del chiusino deve dare preventiva comunicazione (almeno con 12 ore di anticipo) dell'attivazione del meccanismo di scatto al personale di vigilanza del Parco.
4. Il chiusino attivato per la cattura dovrà essere visitato, qualora tenuto attivo anche di giorno, almeno 2 volte ad intervalli regolari durante le ore di luce. Se attivato prima del tramonto deve essere comunque visitato alle prime luci dell'alba del giorno successivo.

Art. 3

1. In caso di cattura i soggetti autorizzati devono darne immediata comunicazione agli Uffici del Parco.
2. Gli animali catturati all'interno delle strutture potranno essere trattati nei seguenti modi:
 - a. prioritariamente soppressi all'interno della struttura mediante arma da fuoco a canna liscia caricata a palla unica, o a canna rigata secondo i calibri minimi imposti dalla normativa vigente;
 - b. catturati vivi mediante casse di cattura poste all'ingresso della struttura e traslocati. La traslocazione di animali vivi costituirà modalità prioritaria qualora si operi all'interno di aree in cui lo sparo possa provocare disturbo nei confronti di specie diverse dal cinghiale in momenti delicati dal punto di vista biologico. Gli stessi animali potranno essere comunque soppressi in aree diverse dal sito di cattura e comunque rispettando i criteri di sicurezza.

Il trattamento degli animali di cattura va effettuato solo in presenza del personale di vigilanza o, comunque previo consenso da parte dello stesso.

Art. 4

1. Qualora all'interno dei chiusini rimangano catturati uno o più animali appartenenti a specie selvatiche diverse dal cinghiale dovranno essere tempestivamente liberati in loco.
2. L'accesso al chiusino dovrà avvenire con l'arma scarica e in custodia; la stessa potrà essere caricata solo se ci sono animali all'interno della struttura. L'allontanamento dal chiusino dovrà avvenire con l'arma scarica e in custodia.

Art. 5

1. L'animale abbattuto a seguito di cattura segue comunque la prassi operativa di cui al protocollo approvato dal Parco.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare valgono le norme attuative dettate dal vigente Protocollo operativo.

ALLEGATI

Registro e schede operative